Numero registro generale 26889/2018
Numero sezionale 2481/2022
Numero di raccolta generale 17691/2023
Data pubblicazione 20/06/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	- Presidente -	Oggetto
ALDO CARRATO	- Consigliere -	POSSESSO
GIUSEPPE GRASSO	- Consigliere -	Ud. 30/11/2022 – CC
GIUSEPPE TEDESCO	- Consigliere -	R.G.N. 26889/2018
CHIARA BESSO MARCHEIS	- REL.Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26889/2018 proposto da:

ppresenta e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avvocato ed elettivamente domiciliata in presso lo studio ;

– ricorrente -

contro

rappresentata e difesa dall'avvocato ed elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avvocato ;

– controricorrente -

;

-intimato -

Firmato Da: GIUSTI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a2100657b405109106aadc192389449 - Firmato Da: DI FILIPPO GIANPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 12c972119b71a6f68857b4bed6c31d59

avverso la SENTENZA n. 720/2018 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 13 febbraio 2018;

udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell'adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022.

PREMESSO CHE

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 720/2018, ha dichiarato inammissibile sia l'appello principale proposto da che quello incidentale della P

Ad avviso della Corte, l'appello proposto da non è risultato idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione in quanto il soggetto evocato in giudizio, l' non è la parte destinataria della sentenza di primo grado, ossia la la sentenza di primo grado aveva statuito nei confronti della Parrocchia in persona del parroco, così che l'appello doveva essere proposto nei confronti del predetto ente, parte del processo di primo grado e perciò legittimato nella fase di impugnazione; invece, contestando con il primo motivo di gravame che la Parrocchia sia la proprietaria dei beni della ha evocato in giudizio soltanto l' . L'inammissibilità dell'appello principale ha comportato – ha concluso la Corte d'appello – l'inammissibilità [*rectius*, la perdita di efficacia] di quello incidentale.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione.

Gli intimati non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Il primo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 164, comma 3 c.p.c.": a seguito della notificazione dell'atto di

Firmato Da: GIUSTI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a2100657b405109106aadc192389449 - Firmato Da: DI FILIPPO GIANPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 12c972119b71a6f68857b4bed6c31d59

appello, si è costituita in giudizio la in persona del parroco, eccependo che il gravame era stato proposto unicamente nei confronti dell contestando i motivi d'appello e facendo valere appello incidentale, così sanando la nullità dell'atto d'appello.

Il motivo è fondato. L'art. 164, comma 3, c.p.c. dispone che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione attinenti alla c.d. *vocatio in ius* di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c., tra cui rientra l'omessa individuazione del convenuto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancanza nella citazione di tutti gli elementi integranti la *vocatio in ius* non vale a sottrarla, anche se trattasi di citazione d'appello, all'operatività dei meccanismi di sanatoria *ex tunc*, con la conseguenza che anche in appello il giudice, ove il convenuto si sia costituito, deve applicare l'art. 164, comma 3 c.p.c. (in tali termini cfr. Cass. n. 544/2020, Cass. n. 2379/2019 e Cass. n. 13079/2018). Il giudice d'appello ha pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'atto di gravame della ricorrente, quando doveva invece considerare sanato il vizio dell'atto e decidere nel merito il gravame.

2. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei motivi successivi, che denunciano la mancata pronuncia sulle censure di gravame.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.

Firmato Da: GIUSTI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a2100657b405109106aadc192389449 - Firmato Da: DI FILIPPO GIANPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 12c972119b71a6f68857b4bed6c31d59

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 30 novembre 2022.

Il Presidente

(Alberto Giusti)

Firmato Da: GIUSTI ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a2100657b405109106aadc192389449 - Firmato Da: DI FILIPPO GIANPAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 12c972119b71a6f68857b4bed6c31d59